

STUDIO LEGALE
AVVOCATO FRANCESCA GIUNTA

Via Michele Amari 17, 94012 Barrafranca (EN)
Cell. 3894796929
Codice fiscale GNTFNC90S61G580G e Partita Iva 01252540867
E-mail: avv.giuntafrancesca@virgilio.it
PEC: avv.giuntafrancesca@pec.it

TRIBUNALE DI GELA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.P.C.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 C.P.C.

e con istanza ai sensi degli artt. 150 e 151 C.P.C.

Per la Signora **RINZIVILLO FRANCESCA**, nata a Gela il 26/07/1968 ed ivi residente in Via Pisa 70 (Codice Fiscale: RNZFN68L66D960U), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Giunta del foro di Enna, codice fiscale GNTFNC90S61G580G, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.giuntafrancesca@pec.it, già comunicato all'Ordine degli Avvocati di appartenenza ed elegge domicilio presso il suo studio in Barrafranca, Via Michele Amari 17

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, Codice Fiscale 80185250588;

elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, C.F. 80008320857, ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

E nei confronti di

Tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria, posto EH – sostegno psicofisico, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento a Caltanissetta e provincia, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale per l' anno scolastico 2022/2023 che sono stati trasferiti nel distretto territoriale di Caltanissetta;

- potenziali resistenti -



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE IN QUALITA' DI FIGLIA REFERENTE UNICA DEL PADRE DISABILE EX L. 104/1992, AI FINI DELLE MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E CONDANNA DEL MINISTERO A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

PREMESSA

1. La Signora **Rinzivillo Francesca** è stata assunta a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso scuola primaria, posto EH – sostegno psicofisico, con contratto individuale di lavoro datato 30.08.2011 in quanto vincitrice di concorso per l'immissione in ruolo ed è stata reclutata, quale sede provvisoria, a Milano presso l'Istituto Comprensivo Armando Diaz (MIEE8A6013) (**cfr. contratto individuale di lavoro datato 26.11.2015, all. 2).**
2. Così come previsto da contratto, la sede definitiva di lavoro dell'odierna ricorrente è stata assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti l'anno scolastico 2012/2013. In particolare, la ricorrente ha partecipato alle predette operazioni di mobilità indicando tra le preferenze la provincia di Caltanissetta e ottenendo come sede definitiva la provincia di Catania.
3. La docente è figlia referente unica del padre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 (sin dal 2009) e ogni anno ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale al fine di ottenere definitivo trasferimento in provincia di Caltanissetta, quale luogo di residenza proprio e del genitore. Invero, la Signora Rinzivillo non ha mai ottenuto il trasferimento auspicato in quanto, come meglio si vedrà nel corpo del ricorso *de quo*, non le è stato riconosciuto il diritto di precedenza nei movimenti interprovinciali.
4. Con Ordinanza Ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alle procedure di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023 applicando il CCNI mobilità per il triennio 2022/25 sottoscritto il 27.01.2022 (**all. ti 3 e 4).**
5. La Signora Rinzivillo ha partecipato nuovamente alla predetta mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria specificando di avere diritto di precedenza all'assegnazione presso la provincia di Caltanissetta, in quanto "**docente e figlia referente unica che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33 della Legge n. 104/92**" (**cfr. domanda di mobilità 2022/2023, all.ti 5 e 6).**



6. Più precisamente il di lei padre, Signor Rinzivillo Salvatore, è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 così come accertato dalla Commissione Medica dell'Asp di Gela in data 30.10.2009 (all. 7); il Signor Rinzivillo oltre ad essere disabile in situazione di gravità è altresì invalido al 100% così come riconosciuto in data 25.09.2009 (all. 8); da ultimo, inoltre, la Commissione Medica INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità ha ritenuto il padre della ricorrente affetto da *"Recente adenocarcinoma prostatico, occhio dx spento in soggetto con tetraparesi spastica da mielopatia spondiligena. Ernie discali multiple. Gonartrosi dx e coxartrosi bilaterale. Deficit deambulatorio con incontinenza urinaria"* (all. 9).
7. Con la predetta domanda di mobilità, la ricorrente ha dunque chiesto di accertarsi il proprio diritto di precedenza al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 5, della L. 104/1992. In particolare, la ricorrente, con punteggio 140 (114 punteggio aggiuntivo su sostegno) + 6 punti per il comune ricongiungimento familiare, ha indicato fra le preferenze i comuni della provincia di Caltanissetta secondo un ordine di preferenza e vicinanza alla residenza propria e del padre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
8. Sicché con mail lettera di notifica del 17.05.2022 (all. 10) prontamente reclamata (all. 11), e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna (all. ti 12, 13, 14), alla ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta che le avrebbe consentito di conseguire ed ottenere il trasferimento tanto auspicato a Gela.
9. Invero, l'Amministrazione resistente pur non riconoscendo il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciali alla docente in quanto figlia referente unica del padre disabile, ha sempre riconosciuto di anno in anno, il medesimo diritto di precedenza nelle assegnazioni provvisorie assegnando temporaneamente la stessa a Gela. Pertanto, anche per il medesimo anno scolastico 2022/2023, la ricorrente ha ottenuto assegnazione provvisoria nella provincia di Caltanissetta, precisamente presso l'I.C. San Francesco a Gela (cfr. domanda di assegnazione provvisoria e bollettino assegnazioni provvisorie all.ti 15 e 16).

Tanto premesso, la procedura di mobilità 2022/2023 risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLCAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 33 DELLA LEGGE 104/1992; VIOLAZIONE DELL'ART.601 D. LGS. 297/94;



VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITA'; ILLEGITTIMITA' DELLE ART. 13 CCNI DEL 27/01/2022.

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate. Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità" solo all'interno della provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, così vanificando le finalità proprie di cui alla L. 104/1992.

Difatti, il CCNI del 27.01.2022 (che regola le mobilità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto alla precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti, che non possono assolutamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né tantomeno dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

L'art. 13 del sopracitato CCNI, infatti, testualmente dispone che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di punteggio e di precedenza, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica."*

Orbene il punto IV della superiore norma di natura prettamente pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità al "figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità", purché in presenza delle seguenti **condizioni**:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi. Nel caso di specie, la Signora Salinitro Concetta (madre della ricorrente nonché moglie del padre disabile) è portatrice di handicap art. 3 comma 1 della L. 104/1992 (**cfr.**



verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Gela del 09.03.2013, all. 17);

2. documentata impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. Si fa rilevare che la ricorrente è figlia unica e pertanto non ha alcun familiare prossimo che possa accudire il padre. La docente, inoltre, risiede insieme al padre disabile. **(cfr. certificato stato di famiglia originario della ricorrente e certificati di residenza, all. 18).**

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Si veda a tal proposito la dichiarazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta dalla ricorrente (**all. 19**).

Orbene, come si è prontamente dimostrato, la docente possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata per essere qualificata "figlia referente unica del padre disabile" essendo l'unica persona di famiglia che può prendersi cura del genitore gravemente malato.

Invero, i medesimi requisiti sono stati ritenuti validi dalla stessa Amministrazione scolastica atteso che la ricorrente, per l'anno scolastico 2021/2022, ha ottenuto assegnazione provvisoria nella provincia di residenza proprio grazie al diritto di precedenza di figlia referente unica del genitore disabile.

Infatti, la precedenza per il figlio che assiste un genitore disabile in qualità di referente unico, opera, secondo quanto disposto dal contratto collettivo oggi impugnato, solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e non quale precedenza assoluta come previsto per le altre ipotesi menzionate nel punto I) del predetto art. 13 del CCNI.

Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; in particolare, l'art. 601 dispone: *"Gli articoli 21 e 33 della Legge quadro del 5.02.1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e della mobilità."*

L'art. 21 della Legge 104/1992 prevede che *"La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alla categoria*



prima, seconda e terza della Tab. A) annessa alla legge 10.08.1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

L’art. 33 della summenzionata legge dispone, inoltre, che: “(comma 3:) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Le predette disposizioni normative, non derogabili con l’art. 1, hanno come finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti della libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana nonché il raggiungimento dell’autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

La nozione legale di "trasferimento" è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione. Normalmente, tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima attività produttiva; ciò non vale, però, nei casi in cui l’attività produttiva comprende uffici notevolmente distanti fra di loro e siti in comuni diversi (Cass. 12097/2010).

Appare inoltre surreale che, attraverso l’art. 13 del CCNI (norma pattizia), venga sottoposta alla mercé della Amministrazione la precedenza prevista degli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 (fonte gerarchica superiore alle norme pattizie), nel senso di consentire a quest’ultima di riconoscere la precedenza in argomento non già ai docenti che si trovano migliaia di chilometri lontani dalla residenza in cui vive il disabile che assistono (impossibilitati in modo assoluto nei loro spostamenti), bensì ai docenti che hanno la titolarità proprio all’interno della provincia in cui ricade la residenza del disabile e che, di fatti, subirebbe soltanto dei disagi nei loro spostamenti, potendo comunque prestare assistenza al disabile, pur con dei brevi spostamenti.

Ora, la predetta disposizione normativa, che non deve essere derogata o posta in contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l’art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.



Preme far rilevare al Giudice adito che innumerevoli sono le pronunce positive riguardanti la questione *de quo*, infatti, è stato più volte statuito che il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto riconoscere la precedenza richiesta dal docente figlio referente unico del genitore disabile atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente con la domanda di mobilità interprovinciale.

Sul punto si veda sentenza di merito emessa in data 25.11.2020 dal Tribunale di Prato che in una fattispecie molto simile a quella *de quo* ha riconosciuto alla ricorrente quanto segue: *“La domanda dell'appellante diretta a far valere tale diritto di precedenza, derivante dalla norma dell'art. 33 L. 104/1992, come interpretata alla luce del contenuto precettivo della direttiva 78/2000 recepita nella normativa nazionale sopra richiamata, è pertanto fondata. Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli ambiti della Provincia di Enna.”* **(cfr. sentenza del 25.11.2020, Tribunale di Prato, causa n. 987/2018 R.G.L., all. 20).**

Il Tribunale di Catania ha recentemente statuito che le procedure di mobilità del personale docente disciplinate dal CCNI *“si pongono in contrasto con la normativa primaria sopra richiamata e con i principi di rango costituzionale e internazionale a tutela del disabile posto che, a fronte del diritto del familiare del disabile di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, le disposizioni pattizie stabiliscono invece una differenza di tutela a seconda del tipo di parentela con il disabile, prevedendo la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per i genitori del disabile in situazione di gravità ed escludendola per il figlio referente unico dello stesso, in palese contrasto con il principio di uguaglianza in senso sostanziale, poiché esse prevedono un trattamento differente per situazioni ritenute normativamente di pari rilevanza dall'art. 33, co. 5, L. 104/1992, norma costituente *lex specialis* a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente”* **(si veda a tal proposito recente pronuncia del Tribunale di Catania, causa 6038/2020 del 25.03.2021, all. 21).**

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della Legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge, in modo incontrovertibile, la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Le norme imperative, infatti, impongono un preciso assetto di interessi, non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso, se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse, come per il caso in esame, il CCNI.



Sul punto la giurisprudenza di legittimità statuisce che “*l’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3, comma 2, Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. 18/2006 in funzione della tutela della persona disabile*” (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2006 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante esterno, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e necessitano di essere tutelati nell’intero sistema ordinamentale, con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.

E’ pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento giuridico, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge; la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 legge 104/1992) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (**cfr. in tal senso, ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa, all. 22).**

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*”. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “*i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate*” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell’assegnazione della sede con “priorità” rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi” (**v. ordinanza del 02.10.2018 Tribunale di Pisa, all. 23).**



Ed ancora il Tribunale di Pordenone in un caso identico alla fattispecie *de quo* ha riconosciuto “il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 L. n. 104/92 all’espletamento della prestazione lavorativa di docente presso l’ambito 0012 di Enna anche in sovrannumero ovvero in uno degli ambiti scelti secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda o comunque in uno degli ambiti e/o sedi viciniori alla residenza della madre disabile” e per l’effetto ha ordinato all’amministrazione scolastica resistente di procedere all’assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti indicati anche in sovrannumerarietà (**v. sentenza n. 59/2018 Tribunale di Pordenone, all. 24).**

Anche il Tribunale di Gela Adito nella persona del Giudice Dottoressa Valeria Vincenti ha deciso un caso molto simile alla fattispecie *de quo* accertando e dichiarando la sussistenza del diritto di precedenza ex art. 33 commi 3 e 5 della L. 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale (**cfr. Ordinanza del 29.08.2019, causa n. 1091/2019 R.G., Tribunale di Gela, all. 25).**

Orbene, nel caso per cui è causa, l’Amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla Legge 104/1992, in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all’interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, millantando esigenze di organizzazioni di per sé assolutamente inesistenti e che, in ogni caso, debbono necessariamente recedere innanzi ai diritti del disabile.

Pertanto, avuto riguardo a quanto articolato nel primo motivo di ricorso e quivi argomentato, risulta assolutamente necessario ripristinare la legalità violata, in dipendenza della violazione delle regole procedurali testé indicate, riconoscere alla ricorrente, il diritto ad ottenere l’assegnazione definitiva nel distretto territoriale di Caltanissetta nel rispetto dell’ordine delle preferenze stabilite dalla ricorrente nella domanda di mobilità interprovinciale 2022/2023.

II. SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ A.S. 2022/2023.

La procedura di mobilità oggi impugnata risulta viziata *ab origine* per le motivazioni che qui di seguito verranno esposte.

Se, infatti, l’Amministrazione resistente avesse riconosciuto il diritto di precedenza della ricorrente nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, la Signora Rinzivillo Francesca avrebbe di certo ottenuto il trasferimento nella provincia di Caltanissetta.



Dal prospetto dei dati sintetici risultanti alla data di effettuazione del movimento **(all. 13)** pubblicati con decreto del 17.05.2022 sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna **(all. 12)**, è emerso che i posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali scuola primaria posto sostegno in entrata erano 9.

Orbene, dai bollettini riguardanti i risultati dei trasferimenti avvenuti in provincia di Caltanissetta per la scuola primaria posto sostegno **(all. 14)** risulta che **i seguenti docenti hanno ottenuto il trasferimento senza alcun tipo di precedenza prevista dal CCNI:** Bunetto Vincenzo Marco (nato il 24.04.1966, punteggio 306), Piscopo Rita Maria (nata il 06.08.1967, punteggio 312) e Pitrola Irene Maria Rita (nata il 03.11.1975, punteggio 287).

Risulta, dunque, palese l'illegittimità della mobilità 2022/2023 cui la docente ha partecipato atteso che la ricorrente **avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale se le fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza in sede di mobilità atteso che chi ha una precedenza ha più necessità e urgenza rispetto a chi non ne ha, a prescindere dal punteggio e dall'età delle altre docenti, a ottenere la sede richiesta.**

La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento presso il distretto territoriale di Caltanissetta, indicato nella domanda di mobilità, con priorità rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il trasferimento senza alcun tipo di precedenza previsto dal CCNI, così come sopra dimostrato.

§§

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche *inaudita altera parte*, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nei termini che seguono.

- **Quanto al fumus:** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dinnanzi espressi, che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito, già solo **per le già denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.**

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità, e perciò di illegittimità, per contrasto col D.Lgs. 165/2001, che non ha reso possibile il diritto di precedenza della docente quale referente unica del genitore disabile nella mobilità interprovinciale. Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile danno per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.



Dalla documentazione versata in atti, inoltre, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando da ormai tanti anni al disabile ed alla ricorrente, in termini di patema d'animo, la quale, per il corrente anno scolastico ormai agli sgoccioli ha potuto godere del beneficio dell'assegnazione provvisoria lavorando a Gela, ma la sua sede di titolarità rimane in ogni caso Catania.

Pertanto, a settembre, la docente si troverà nuovamente allo stesso punto di partenza ovvero nella situazione di incertezza e instabilità che ogni anno la attanagliano di essere costretta ad abbandonare il padre gravemente disabile e a prendere servizio nella sede di lavoro scelta arbitrariamente dall'Amministrazione resistente senza tenere minimamente conto della precedenza inserita nella domanda di mobilità.

Si fa presente, talaltro, che non è assolutamente scontato che la docente ottenga a settembre nuovamente assegnazione provvisoria atteso che i posti disponibili variano di anno in anno in base alle esigenze scolastiche.

Appare chiaro, dunque, la situazione di disagio in cui vive costantemente la ricorrente la quale si trova a vivere in bilico tra Catania e la provincia di Caltanissetta (precisamente Gela) ove risiede insieme al padre gravemente malato.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal genitore disabile sta cagionando e cagiona gravi disagi anche alla esigenze personali e di famiglia del suo nucleo familiare; si precisa, infatti, che la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi, dal proprio coniuge e dai suoi figli rimaste a Gela (**v. certificato stato di famiglia della ricorrente, all. 26**), ed anche dal genitore, atteso che non è assolutamente ipotizzabile che la ricorrente porti con sé quest'ultimo, in conseguenza dei gravi problemi di salute.

- **Quanto al *periculum in mora***: è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente. La ricorrente, non avendo più altri rimedi a sua disposizione per poter ovviare al mancato riconoscimento della precedenza prevista dalla legge 104 e così poter prestare la dovuta assistenza al povero padre portatore di handicap in situazione di gravità, si troverà costretta a prendere servizio a Catania a partire da settembre 2022.

Sulla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, si richiama l'Ordinanza del Giudice del Lavoro del **Tribunale di Ravenna n. 881/2016 R.G. del 16.11.2016**, il quale ha affermato che il *periculum in mora è in re ipsa* poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come la ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore. Nello stesso senso, il Tribunale di Treviso, con un'ultima



pronuncia del 27.01.2017, il quale ha spiegato che “*l’allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico*”. Ed ancora è stato statuito che “*quanto al periculum in mora, si ritiene che l’assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente*” (**Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017**).

Per quanto sopra esposto, appaiono dimostrati i requisiti per richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente in questa sede allega non sono suscettibili di risarcimento per equivalente.

Nel merito si agirà per la conferma dell’auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto della ricorrente, con la relativa condanna del Ministero dell’Istruzione, al trasferimento nel distretto di Caltanissetta considerato che la mobilità 2022/2023 risulta viziata così come prontamente dimostrato in ricorso.

Tanto premesso e considerato, l’Insegnante **Rinzivillo Francesca**, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in accoglimento dei su esposti motivi, voglia accogliere le seguenti

conclusioni:

IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c.

inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d’urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile allegato in ricorso, anche in considerazione della circostanza che la ricorrente dovrà a settembre definitivamente lasciare il padre disabile e recarsi Catania nonché dell’aggravarsi delle condizioni di salute del genitore così come documentalmente dimostrato, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra, previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c.1 del d. lgs. 165/2001, dell’art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti a.s. 2022/2023 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ottenere il diritto di



precedenza presso la provincia di Caltanissetta anche in sovrannumero secondo l'ordine di gradimento indicato in domanda che le consentono di prestare assistenza continua al disabile, Signor Rinzivillo Salvatore, e ciò con effetto immediato e retroattivo indicando se del caso, anche ai sensi dell'art. 68 c.p.c., le modalità di attuazione del provvedimento giudiziale, nonché di ogni atto presupposto e connesso;

- Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, contestualmente ex art. 700 c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente, con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa, di modo che la stessa, previo riconoscimento del suo diritto alla precedenza, possa ottenere il trasferimento in provincia di Caltanissetta con contestuale revoca dei provvedimenti di assegnazione dalla Amministrazione resistente;
- Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;
- Autorizzare, ai sensi dell'art. 150 e dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblici proclami o in subordine mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

NEL MERITO:

- Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;
- previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI per l'anno scolastico 2022/2023, in quanto illegittimo per tutti i motivi suesposti, ritenere e dichiarare il diritto della docente Rinzivillo Francesca all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nel distretto di Caltanissetta;
- In ogni caso, condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi direttamente in capo al sottoscritto difensore.

In via istruttoria:

- Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenze.
- Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:
 1. Procura alle liti;
 2. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
 3. Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022;



4. CCNI mobilità docenti per gli anni da 2022 a 2025
5. Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2022/2023;
6. Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2022/2023 generata dal Ministero;
7. Verbale redatto dalla Commissione Medica ASP di Gela datato 30.10.2009;
8. Verbale redatto dalla Commissione Medica ASP di Gela datato 25.09.2009;
9. Verbale aggravamento redatto dalla Commissione Medica INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e delle sordità;
10. Email notifica trasferimento anno scolastico 2022/2023;
11. Reclamo avverso mancata attribuzione precedenza Legge 104/1992;
12. Decreto pubblicazione trasferimenti interprovinciali Ambito Territoriale di Caltanissetta;
13. Tabulato riassuntivo trasferimenti mobilità anno scolastico 2022/2023 in provincia di Caltanissetta;
14. Bollettino trasferimenti interprovinciali a Caltanissetta a.s. 2022/2023;
15. Domanda assegnazione provvisoria anno scolastico 2021/2022;
16. Elenco assegnazioni provvisorie anno scolastico 2021/2022;
17. Verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Gela del 09.03.2013 madre della ricorrente;
18. Certificato stato di famiglia originario e certificati di residenza;
19. Dichiarazione redatta dalla ricorrente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
20. Sentenza del 25.11.2020, Tribunale di Prato, causa n. 987/2018 R.G.L.;
21. Ordinanza del 25.03.2021, Tribunale di Catania, causa 6038/2020;
22. Ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa;
23. Ordinanza del 02.10.2018 Tribunale di Pisa;
24. Sentenza n. 59/2018 Tribunale di Pordenone;
25. Ordinanza del 29.08.2019 Tribunale di Gela, causa n. 1091/2019 R.G.;
26. Certificato stato di famiglia della ricorrente;
27. Ultima busta paga ricorrente.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore indeterminabile.

Con osservanza

Barrafranca-Gela, 28/06/2022

Avv. Francesca Giunta



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C. O, IN SUBORDINE, AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Francesca Giunta, in qualità di procuratore della Sig.ra Rinzivillo Francesca, giusta procura in calce al presente atto,

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica del distretto di Caltanissetta più vicino alla propria abitazione ed al di lei padre, gravemente malato e riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1990 e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;
- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità a.s. 2022/2023 nel distretto territoriale di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza e di vicinanza scelto dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase, e, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato, n.q.

FA ISTANZA

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi degli art. 150 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Barrafranca-Gela, 28/06/2022

Avv. Francesca Giunta

